



COMUNE DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 10 giugno 2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	4
1. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. DEFINIZIONI.....	4
CAPO 2 - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	5
3. GENERALITA'	5
4. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA	5
4.1. CANTIERI ESTERNI	5
4.2. CANTIERI INTERNI.....	5
4.3. CASI PARTICOLARI	6
5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	6
5.1. COMUNICAZIONE - CANTIERE.....	6
5.2. AUTORIZZAZIONE - CANTIERE.....	7
5.3. COMUNICAZIONE A CARATTERE GENERALE - CANTIERE.....	7
CAPO 3 – ATTIVITA' AGRICOLE.....	9
6. GENERALITA'	9
7. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	9
7.1. COMUNICAZIONE – ATTIVITA' AGRICOLE.....	9
7.2. AUTORIZZAZIONE – ATTIVITA' AGRICOLE.....	9
CAPO 4 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	10
8. GENERALITA'	10
9. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA	10
10. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	10
10.1. COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE	11
10.2. AUTORIZZAZIONE - MANIFESTAZIONE	11
10.3. CASI PARTICOLARI	12
11. NORMA DI RINVIO	12
CAPO 5 – PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE.....	12
12. GENERALITA'	12
13. MACCHINE DA GIARDINO E SOFFIAFOGLIE	12
14. ALLARMI ANTIFURTO.....	12

15.	CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI	12
16.	CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO	13
17.	ARTISTI DI STRADA	13
18.	PUBBLICITÀ FONICA	13
19.	SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	13
19.1.	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	13
19.2.	LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE	13
19.3.	RACCOLTA RIFIUTI URBANI	14
CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI		14
20.	MISURE E CONTROLLI	14
21.	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	14
22.	SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.....	15
23.	SPESE ISTRUTTORIE.....	15
24.	ALLEGATI.....	15

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/1995, dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 e secondo gli indirizzi della Delibera di Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020, "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti del rumore ambientale per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino lavorazioni rumorose.

- a. Non sono soggette ad autorizzazione le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali). Con riferimento ai limiti assoluti di immissione deve essere verificato il rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica.
- b. Il presente regolamento non si applica alle fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi, utilizzo improprio di apparecchi radiofonici e strepiti di animali, cui provvede il comma 1 dell'art. 659 del C.P..

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e che si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b) cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- c) cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- d) cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e) attività agricola: attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, e attività ad esse connesse, esercitate professionalmente e mediante un'organizzazione al fine della produzione per il mercato;
- f) manifestazione temporanea: attività temporanea relativa a concerti, spettacoli, feste popolari, feste di partito, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non;
- g) sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- h) sito dedicato: area destinata a spettacolo a carattere temporaneo individuato nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995;
- i) sito occasionale: sito diverso da quelli individuati nella Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995;
- j) ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone utilizzato per le diverse attività umane;

- k) ricettore sensibile: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza (ospedale, casa di cura) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche, a cui è attribuita la Classe acustica I;
- l) vincolo: valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un sito;
- m) edificio abitativo: ogni edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane.

CAPO 2 - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

3. GENERALITA'

- a. L'attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Per le attività svolte nei cantieri interni è fatta salva la facoltà di lavorare in fasce orarie più restrittive eventualmente stabilite dal regolamento condominiale.
- b. Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri devono inoltre essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico, anche tramite una idonea organizzazione dell'attività.
- c. Fino alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

4. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

4.1. CANTIERI ESTERNI

- a. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc., possono essere svolte esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
- b. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, di cui al precedente comma a., non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- c. Durante gli orari di attività del cantiere in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti di cui al precedente comma a., ovvero dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- d. Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.2. CANTIERI INTERNI

- a. Le lavorazioni disturbanti, quali attività di ristrutturazione o manutenzione, possono essere svolte esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

- b. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti non deve mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori diversi dall'edificio in cui è attivo il cantiere.
- c. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti di cui al precedente comma a., non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.
- d. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con lo svolgimento delle attività quotidiane degli ambienti abitativi posti all'interno dello stesso edificio, almeno 7 giorni prima dell'inizio lavori deve essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.
- e. Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.3. CASI PARTICOLARI

Sono sempre ammessi, ovvero sono derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni nei casi documentabili di:

- necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.);
- situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

5. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari e attrezzature rumorosi di cui agli artt. 4.1.a e 4.2.a è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi, la Comunicazione e l'Autorizzazione, secondo le procedure dei successivi artt. 5.1, 5.2 e 5.3.

Prima dell'inizio delle attività disturbanti, il Direttore Lavori ovvero il richiedente l'autorizzazione in deroga deve informare il committente e gli operatori del cantiere, ivi incluse le Ditte ed Imprese esecutrici che opereranno in cantiere, sui contenuti dell'autorizzazione/comunicazione, sul rispetto dei limiti di rumorosità e di orario e sugli accorgimenti di natura tecnica o gestionale da mettere in atto al fine di minimizzare l'impatto acustico.

È facoltà del Comune sospendere i lavori qualora non vengano rispettate le condizioni di ammissibilità della comunicazione o le prescrizioni fissate in autorizzazione.

5.1. COMUNICAZIONE - CANTIERE

- a. È possibile presentare comunicazione nel caso di:
 - cantieri esterni che rispettano i limiti orari e valori massimi di rumorosità previsti all'art. 4.1;
 - cantieri interni che rispettano i limiti orari e valori massimi di rumorosità previsti all'art. 4.2.
- b. Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i cantieri siano posti ad una distanza inferiore a 100m da ricettori sensibili non schermati rispetto all'area di cantiere. In questo caso è fatto obbligo presentare domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 5.2.
- c. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
- d. La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 1.

- e. Decorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione senza che siano state richieste integrazioni o sia stato espresso motivato diniego il cantiere è tacitamente autorizzato. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività rumorose di cantiere.
- f. Copia della comunicazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- g. Copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
- h. È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima del termine dei tempi del procedimento.

5.2. AUTORIZZAZIONE - CANTIERE

- a. I cantieri che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili non sono in grado di rispettare i limiti orari e valori massimi di rumorosità previsti all'art. 4 devono richiedere specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
- b. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno **35 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 2. La domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 673/2004.
- c. La domanda di autorizzazione in deroga s'intende presentata solo se corredata della documentazione previsionale di impatto acustico.
- d. L'autorizzazione viene rilasciata entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda, previa eventuale acquisizione del parere di Arpae.
- e. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.
- f. È facoltà del Comune richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente l'autorizzazione.
- g. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- h. Copia dell'autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
- i. È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima del termine dei tempi del procedimento.

5.3. COMUNICAZIONE A CARATTERE GENERALE - CANTIERE

- a. In caso di lavori di manutenzione delle infrastrutture di trasporto o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a **7 giorni lavorativi** e che rispettino i vincoli di cui all'art. 4.1.a, le imprese possono presentare una comunicazione, finalizzata all'ottenimento di un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore.
- b. La comunicazione a carattere generale deve essere presentata allo Sportello Unico almeno **60 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 3.
- c. La comunicazione a carattere generale deve essere corredata di una documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, contenente gli elementi di seguito elencati:

- la descrizione delle attività di cantiere e la durata complessiva; per ciascuna lavorazione e macchinario utilizzato, la durata temporale ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti “areali”) oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
 - la stima, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, dei livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
 - l'individuazione delle distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso, pari a:
 - 70 dB(A) < LAeq ≤ 80 dB(A);
 - LAeq > 80 dB(A);
 - l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo acustico.
- d. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.
- e. Decorsi 45 giorni senza che sia stato espresso motivato diniego, acquisito l'eventuale parere di Arpae, i lavori si intendono tacitamente autorizzati. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività rumorose di cantiere.
- f. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune e ad Arpae l'elenco dei cantieri previsti, indicando la collocazione e la durata temporale dello specifico cantiere con almeno **7 giorni** di anticipo rispetto alla data fissata per l'avvio dei rispettivi lavori.
- g. Nel caso in cui i cantieri previsti siano posti ad una distanza inferiore a 100m da ricettori sensibili non schermati rispetto all'area di cantiere, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune e ad Arpae l'inizio del cantiere con almeno **15 giorni** di anticipo. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di stabilire maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cantiere.
- h. Qualora, sulla base dei risultati della documentazione tecnica allegata alla comunicazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività, sia stimato un livello sonoro superiore a 80 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori abitativi, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere allo Sportello Unico e per conoscenza ad Arpae, almeno **15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un tecnico competente in acustica, in cui vengano indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. Alla decorrenza dei termini senza che siano state richieste integrazioni o sia stato espresso motivato diniego, acquisito l'eventuale parere di Arpae, l'attività è tacitamente autorizzata. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività di cantiere.
- i. Il Comune può richiedere un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
- j. Copia della comunicazione, deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- k. Un avviso recante almeno la tipologia dei lavori, la durata del cantiere, gli orari e i livelli sonori massimi, deve essere esposto con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.
- l. È vietato iniziare le attività disturbanti di cantiere prima del termine dei tempi del procedimento.

CAPO 3 – ATTIVITA' AGRICOLE

6. GENERALITA'

- a. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, sono sempre autorizzate in deroga ai limiti di rumore, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 15/2001, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente punto occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.
- b. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 6.a le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili.
- c. Le attività agricole che non rientrano nelle attività di cui ai precedenti punti 6.a e 6.b devono essere effettuate nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

7. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento delle attività agricole di cui al precedente punto 6.b i cui macchinari siano posti a distanza inferiore a 200 metri da ricettori è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi: la Comunicazione e l'Autorizzazione, secondo le procedure dei successivi artt. 7.1 e 7.2.

7.1.COMUNICAZIONE – ATTIVITA' AGRICOLE

- a. Per lo svolgimento delle attività agricole di cui al punto 6.b i cui macchinari sono posti a **distanza inferiore a 200 metri e superiore a 50 metri** da ricettori (ad esclusione di quelli in uso al titolare dell'attività) è possibile presentare comunicazione.
- b. La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 4.
- c. Decorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione senza che sia stato espresso motivato diniego l'attività è tacitamente autorizzata.
- d. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività.
- e. Nel caso in cui non fosse possibile indicare la data di inizio della specifica attività agricola (come nel caso dell'attività di irrigazione), la data di inizio delle stessa dovrà essere comunicata allo Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività.

7.2.AUTORIZZAZIONE – ATTIVITA' AGRICOLE

- a. Per le attività agricole di cui al punto 6.b i cui macchinari sono posti a distanza **inferiore a 50 metri** da ricettori (ad esclusione di quelli in uso al titolare dell'attività), è necessario presentare domanda di autorizzazione in deroga. Non è concessa deroga nel periodo di riferimento notturno ovvero dalle 22:00 alle 6:00, tranne nei casi di comprovata esigenza agronomica.
- b. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno **20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 5.
- c. Il Comune si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni o limitazioni allo svolgimento delle attività.
- d. L'autorizzazione viene rilasciata entro **15 giorni** dalla presentazione della domanda.

- e. Nel caso in cui non fosse possibile comunicare la data di inizio della specifica attività agricola, la data di inizio delle stessa dovrà essere comunicato allo Sportello Unico prima dell'inizio dell'attività.

CAPO 4 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

8. GENERALITA'

- a. È consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee solo nei siti dedicati e nei siti indicati in Tabella B.
- b. In ciascun sito non sono concesse deroghe ai limiti di rumore per un numero di giorni in un anno civile superiore a quello indicato nelle tabelle A e B.
- c. Le manifestazioni temporanee svolte al chiuso, ovvero, a mero titolo esemplificativo, all'interno di pubblici esercizi, circoli privati, polisportive, devono essere effettuate nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Fanno eccezione le manifestazioni temporanee effettuate all'interno delle strutture non dedicate al pubblico spettacolo indicate in Tabella B il cui svolgimento è consentito secondo le procedure di cui all'art. 10.
- d. Non sono concesse deroghe in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose effettuate all'interno degli edifici preposti al loro svolgimento e posti in prossimità del luogo della manifestazione; gli organizzatori devono informarsi circa gli orari delle funzioni religiose previste nei giorni dell'iniziativa. La manifestazione temporanea, comprese le relative prove tecniche, deve avere inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle funzioni religiose e deve concludersi almeno 10 minuti prima del loro inizio.
- e. Le manifestazioni temporanee previste in Piazza Grande devono rispettare i requisiti contenuti nel "Regolamento Comunale del sito Unesco di Modena".

9. LIMITI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

- a. Le manifestazioni temporanee in sito dedicato devono rispettare i vincoli indicati nella Tabella A.
- b. Le manifestazioni temporanee in sito occasionale devono rispettare i vincoli indicati nella Tabella B.
- c. In tutte le manifestazioni temporanee, ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) LASmax, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
- d. Al di fuori degli orari autorizzati, ai sensi del successivo art. 10, devono essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

10. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti consentiti è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi, la Comunicazione e l'Autorizzazione, secondo le procedure dei successivi artt. 10.1 e 10.2.

Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le attività di diffusione sonora effettuate nel rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per tali attività è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione temporanea ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

10.1. COMUNICAZIONE - MANIFESTAZIONE

- a. È possibile presentare comunicazione nel caso di:
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti dedicati di cui alla Tabella A che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella;
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti occasionali di cui alla Tabella B che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella;
- b. Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i siti siano posti ad una distanza inferiore a 100m da ricettori sensibili non schermati rispetto al sito. In questo caso è fatto obbligo presentare domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 10.2. Per gli edifici scolastici questo obbligo decade se la manifestazione è svolta al di fuori degli orari di attività didattica.
- c. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.
- d. La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 6.
- e. Decorso 15 giorni senza che siano state richieste integrazioni o sia stato espresso motivato diniego la manifestazione temporanea è tacitamente autorizzata.
- f. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
- g. Copia della comunicazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- h. Nei siti di cui alla Tabella B deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.
- i. È vietato iniziare la manifestazione prima del termine dei tempi del procedimento.

10.2. AUTORIZZAZIONE - MANIFESTAZIONE

- a. Le manifestazioni temporanee che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare i vincoli di cui alle tabelle A e B devono richiedere specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.
- b. La domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore deve essere presentata allo Sportello Unico, almeno **35 giorni** prima dell'inizio dell'attività, secondo lo schema di Modello 7. La domanda deve essere corredata della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dal D.G.R. 673/2004.
- c. La domanda di autorizzazione in deroga s'intende presentata solo se corredata della documentazione previsionale di impatto acustico.
- d. In caso di richiesta di presentazione di integrazioni la decorrenza dei termini sarà sospesa e riprenderà dalla data di avvenuta presentazione.
- e. L'autorizzazione viene rilasciata entro **30 giorni** dalla presentazione della domanda, previa eventuale acquisizione del parere di Arpae.
- f. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
- g. Nei siti di cui alla Tabella B deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.
- h. È vietato iniziare la manifestazione prima del termine dei tempi del procedimento.

10.3. CASI PARTICOLARI

- a. Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni:
- i) processioni religiose;
 - ii) cortei;
 - iii) comizi elettorali;
 - iv) sfilate e concerti della banda cittadina;
 - v) sfilate di carnevale e sproloqui di Sandrone;
 - vi) le manifestazioni sportive, ludico-motorie e motoristiche su strada (a titolo di esempio: corrida di San Geminiano, camminate di quartiere, Mille Miglia, Motor Valley) con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale;
 - vii) le manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, di interesse pubblico o organizzate dal Comune, individuate dalla Giunta Comunale (a titolo di esempio: festeggiamenti in occasione della notte dell'ultimo dell'anno, festa della musica, festival della filosofia, notte bianca) che sono soggette a titolo autorizzativo specifico (ordinanza sindacale).

11. NORMA DI RINVIO

Per lo svolgimento dei procedimenti abilitativi delle attività di cui al presente Capo 4, sono fatte salve le norme in materia di procedimento unico di cui al DPR 160/2010 e alle disposizioni di cui all'art. 19bis della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 222/2016.

CAPO 5 – PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE

12. GENERALITÀ

L'impiego delle sorgenti sonore e lo svolgimento delle attività rumorose di cui al presente capo si intendono autorizzati in deroga ai limiti di rumore, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. In questi casi non si applicano dunque i limiti assoluti fissati dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

13. MACCHINE DA GIARDINO E SOFFIAFOGLIE

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e per la manutenzione e la pulizia delle aree cortilive private, quali ad esempio tosaerba, soffiafoglie, idropultrici ecc., è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle **ore 8.00 alle ore 13.00** e dalle **ore 15.00 alle ore 19.00**, nei giorni festivi e il sabato, dalle **ore 10.00 alle ore 12.00** e dalle **ore 16.00 alle ore 19.00**. Tale attività deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

14. ALLARMI ANTIFURTO

L'utilizzo degli allarmi antifurto è consentito nel rispetto delle norme di cui al Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

15. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- a. fascia oraria compresa tra l'alba e il tramonto;
- b. per i cannoncini la cadenza di sparo deve essere ≥ 3 minuti;

- c. per altri tipi di dissuasori i tempi di funzionamento/pausa devono essere adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- d. l'ubicazione del dispositivo deve essere il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

16. CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- a. divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b. il dispositivo deve essere ubicato il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- c. il periodo di utilizzo dei dispositivi deve essere compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

17. ARTISTI DI STRADA

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada che comporta l'impiego di sorgenti sonore è consentito nel rispetto delle norme di cui al Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

18. PUBBLICITÀ FONICA

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito, nel rispetto dei vincoli di cui al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO".

19. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

19.1. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

La manutenzione del verde pubblico deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Le attività di manutenzione del verde pubblico poste in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto possono essere svolte straordinariamente anche al di fuori degli orari consentiti al fine di rendere più sicure le operazioni sia per gli addetti alle lavorazioni che per i fruitori dell'infrastruttura. In tal caso è necessario inviare comunicazione di inizio lavori al SUE.

19.2. LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche devono essere eseguiti utilizzando macchine e attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

L'uso di macchine, attrezzature ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade, aree pubbliche e dei mercati e per la raccolta stagionale delle foglie è consentito nei giorni

feriali dalle ore 5.00 alle ore 22.00 e nei giorni festivi dalle 6.00 alle 20.00. L'uso dei soffiapoglie è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche possono essere svolti anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...).

19.3. RACCOLTA RIFIUTI URBANI

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) devono essere eseguite utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

Le attività di raccolta dei rifiuti e di lavaggio/igienizzazione dei contenitori stradali sono consentite, su tutto il territorio, nei giorni feriali compreso il sabato e nei giorni festivi, nel rispetto dei seguenti vincoli orari:

- raccolta del vetro: dalle ore 6:00 alle ore 22:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, porta a porta/domiciliare e presso utenze non domestiche "target" (servizio rivolto a utenze non domestiche che effettuano la raccolta con ritiro dedicato): dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
- raccolta dei rifiuti urbani, diversi dal vetro, da contenitori stradali, presso isole interrate e abbandonati sul territorio: dalle ore 5.00 alle ore 24.00;
- attività di accettazione e trasporto dei rifiuti raccolti presso i Centri di Raccolta e di mantenimento delle stesse strutture: dalle ore 5.00 alle ore 24.00.

Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune, in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano di interventi e servizi di raccolta rifiuti straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...).

CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

20. MISURE E CONTROLLI

L'attività di controllo è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze.

21. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti.

- a. L'assenza dei titoli abilitativi di cui agli artt. 5, 7 e 10 del presente Regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
- b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- c. La mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione/comunicazione di cui agli artt. 5, 7 e 10, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

- d. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 5, 7 e 10, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- e. Ogni accertata violazione ai disposti di cui al capo 5 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
- f. Le violazioni alle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

22. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

- a. L'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 5, 7 e 10 comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo.
- b. L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, di cui agli artt. 5, 7 e 10, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea.
In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati.
- c. Quando venga accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- d. Tali obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata sul verbale stesso. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- e. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

23. SPESE ISTRUTTORIE

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga in forma espressa è soggetto al pagamento dei diritti per il parere rilasciato da Arpae secondo il tariffario regionale di Arpae.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali pendenze con il Comune di Modena.

24. ALLEGATI

- a. Le Tabelle A e B e la Tavola 1 - Inquadramento cartografico dei siti occasionali, allegate al presente Regolamento, hanno carattere indicativo. La Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori competenti in materia di Manifestazioni in luogo pubblico, Ambiente, Cultura, Sport e Polizia Locale, procede, se necessario, alla modifica delle Tabelle A e B e della Tavola 1 d'inquadramento cartografico dei siti occasionali, in base all'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni.
- b. I Modelli da 1 a 7 allegati al presente Regolamento sono da considerarsi modelli indicativi ed esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta e non costituiscono parte integrante al presente regolamento. In attesa dell'aggiornamento della modulistica sul portale Accesso Unitario, per le comunicazioni o autorizzazioni che devono essere presentate tramite i suddetti portali, si consiglia di utilizzare i Modelli allegati. Non appena verrà aggiornata la modulistica sul portale Accesso Unitario dovrà essere utilizzata la nuova modulistica presente sul portale stesso.